



Roma 17 MAR. 2006

*Ministero della Salute*

**Dipartimento per la  
sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la  
sicurezza degli alimenti**  
(ex Ufficio VIII della DGVA)

*1* DGVA.VIII/10801/P-I.5.i/8

*1* *Presente nel Foglio del...*

**OGGETTO:**

Circolare prot. n. DGVA.VIII/27817/P. I.5.i/8 del 28 luglio 2005 riguardante "Indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/ 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. Sostituzione Allegato A.

Agli Assessorati alla Sanità  
delle Regioni e Province autonome

Ai Produttori e Fornitori di marchi auricolari

Alle Associazioni di Categoria

Ai CAA e Organismi delegati  
LORO SEDI

Al CSN  
C/O IZS Abruzzo e Molise - TERAMO

Al Comando Carabinieri per la  
Tutela della Salute - ROMA

E, p.c.  
Al Ministero delle Politiche agricole e forestali  
Dipartimento della Qualità dei Prodotti  
Agroalimentari e dei Servizi  
Via XX Settembre - ROMA

Ad AGEA - ROMA

Al Sig. Sottosegretario di Stato  
Sen. Avv. Cesare Corsi  
Lungotevere Ripa, 1 - ROMA

Si comunica che l'Allegato A di cui alla Circolare citata in oggetto è sostituito dall'Allegato alla presente nota.

Nel raccomandarne la massima diffusione, si ringrazia per la cortese attenzione e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

D'ORDINE  
IL CAPO DIPARTIMENTO  
*Giuseppe Fe*

LR *[Signature]*

**ALLEGATO A (mezzi di identificazione) - Parte I**

Il primo mezzo di identificazione consiste in un marchio auricolare autorizzato dal Ministero della salute e applicato all'orecchio sinistro.

In particolare i marchi auricolari devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) sono di materiale plastico flessibile, atossico e resistente;
- b) sono facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale;
- c) non sono riutilizzabili e devono essere realizzati in modo che possano essere tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi;
- d) sono progettati in modo da essere applicati con il minor stress possibile per l'animale e rimanere fissati senza nuocerli;
- e) riportano solamente diciture indelebili effettuate mediante stampa laser o corrispondente;
- f) ogni marchio auricolare è composto di due parti, maschio e femmina, di dimensioni e forme tali da assicurare la leggibilità dei caratteri senza pregiudicare la tenuta all'orecchio dell'animale; sono preferibili le forme che riducono la possibilità di impigliarsi;
- g) ciascuna parte ha un'altezza compresa tra un minimo di 17 e un massimo di 45 mm con una tollerabilità  $\pm 3\%$ ;
- h) ciascuna parte ha una larghezza compresa tra un minimo di 14 e un massimo di 45 mm con una tollerabilità  $\pm 3\%$ ;
- i) nel caso di marchi di forma circolare il diametro dovrà essere compreso tra 25 e 32 mm con una tollerabilità  $\pm 3\%$ ;
- j) il codice identificativo, costituito da caratteri aventi un'altezza minima di 4 mm, è stampato su entrambe le parti che costituiscono il marchio auricolare; il codice identificativo è costituito da: codice nazione + codice Istat provincia + 9 cifre del progressivo numerico su base provinciale; in aggiunta al codice e separatamente da esso si dovrà inserire una cifra, di dimensioni inferiori e opportunamente evidenziata, recante il numero di versione da 0 a 7 (es.: IT+ 023 + 001234567 + 0).
- k) sono di colore giallo;
- l) il peso complessivo di ogni marchio deve essere compreso tra 2,0 e 7,5 grammi con tolleranza 10%
- m) la distanza tra parte maschio e parte femmina, una volta chiuse deve essere compresa tra i 7 e i 15 mm con una tollerabilità  $\pm 3\%$
- n) il perno della parte maschio deve essere flessibile, elastico e resistente con un diametro compreso tra 4 e 8 mm con una tollerabilità  $\pm 3\%$  ed in ogni caso inferiore al diametro dello sperone.

- o) lo sperone della parte maschio (cioè l'elemento che consente di perforare i tessuti per applicare il marchio) deve essere costruito, totalmente o in parte di un materiale più duro rispetto al resto del marchio (come plastiche dure, metallo) e se costituito da più parti queste devono essere assemblate in maniera tale da non consentirne il distacco. E' ammessa la conformazione dello sperone in maniera da consentire il prelievo di tessuto cutaneo.
- p) le boccole (cioè l'elemento della parte femmina in cui si alloggia lo sperone) devono essere parzialmente o totalmente chiuse, fatti salvi i modelli predisposti per il prelievo di campioni biologici che comunque devono essere dotati di un sistema che impedisca il riutilizzo delle marche oppure evidenzii tentativi di sostituzione o manipolazione, sia completi che parziali.
- q) dopo 1 anno dall'applicazione, all'esame visivo, la superficie deve essere esente da saldature, bolle, screpolature, fessure e altri difetti; il colore deve restare omogeneo e la marcatura visibile.

#### **ALLEGATO A - Parte II**

Il secondo mezzo di identificazione) è costituito

**fino al 31 dicembre 2007**

Da un marchio auricolare avente le medesime caratteristiche di cui all'allegato A – Parte

*oppure*

Da un tatuaggio riportante un codice di identificazione costituito da:  
codice nazione + codice istat provincia + ultime 7 cifre del progressivo numerico riportato sul marchio auricolare escludendo il numero di versione. (Es.: se il codice identificativo apposto sul marchio auricolare è IT 023 001234567 il tatuaggio dovrà riportare IT 023 1234567). Tale modalità è ammessa esclusivamente per gli animali non destinati agli scambi né all'esportazione;

**dal 1 gennaio 2008**

Da un identificatore elettronico che deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) transponder passivi ad uso zootecnico per sola lettura che applicano la tecnologia HDX o FDX-B, conformi alle norme ISO 11784 e ISO 11785;
- b) gli identificatori elettronici devono poter essere letti da dispositivi di lettura, conformi alla norma ISO 11785, in grado di leggere i transponder HDX e FDX-B;
- c) una volta identificato l'animale con il transponder la distanza di lettura deve essere, per i dispositivi di lettura portatili, di almeno 12 cm per i marchi auricolari e di almeno 20 cm per il bolo ruminale e, per i dispositivi fissi, di almeno 50 cm per i marchi auricolari e per il bolo ruminale. Tali distanze minime devono essere verificate successivamente all'impianto del dispositivo.

d) l'applicazione dell'identificatore elettronico dovrà avvenire ad opera di personale appositamente addestrato in maniera tale da operare modalità di identificazione adeguate. Non è consentito l'impianto sottocutaneo degli identificatori elettronici salvo specifica autorizzazione del Ministero della Salute.

e) i dispositivi di identificazione elettronica al termine della carriera produttiva degli animali (morte o macellazione) devono essere sempre recuperati e resi inutilizzabili sotto il controllo dei servizi veterinari competenti per territorio.

### ALLEGATO A - Parte III

I marchi auricolari utilizzabili per la modalità di identificazione cosiddetta semplificata devono essere autorizzati dal Ministero della salute e applicati all'orecchio sinistro degli animali. Detti marchi hanno le seguenti caratteristiche:

- a) sono di materiale atossico e resistente;
- b) sono facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale;
- c) sono progettati in modo da essere applicati con il minor stress possibile per l'animale e rimanere fissati senza nuocerli;
- d) riportano solamente diciture indelebili effettuate mediante stampa laser o corrispondenti, riproducenti almeno il codice aziendale;
- e) i caratteri del codice hanno un'altezza minima di 4 mm.